

**Allegato parte integrante**

Criteria e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento dei corsi di formazione

Ai sensi del comma 7 dell'art. 7 del Regolamento, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione dei certificatori sono così stabiliti:

- a) Possono candidarsi all'esame di verifica le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
  1. uno dei seguenti titoli di studio:
    - 1.1. diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
    - 1.2. diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
    - 1.3. diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale;
  2. attestato di frequenza dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
  
- b) Il corso di formazione per certificatori energetici non potrà avere durata inferiore ad 80 ore; il corso potrà essere articolato in tre moduli:
  1. parte introduttiva, basata sui principi generali della fisica termotecnica degli edifici, avente una durata minima di 20 ore;
  2. parte disciplinare, basata sull'approfondimento del comportamento energetico dell'edificio, avente una durata minima di 40 ore;
  3. parte tecnico-amministrativa, dedicata ai metodi e alle procedure di certificazione energetica, avente una durata minima di 20 ore.

L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'80%, di ogni singolo modulo (introduttivo, disciplinare e tecnico-amministrativo) delle ore di formazione previste.

La parte introduttiva, espressamente indicata per acquisire i primi elementi di base, potrà essere dichiarata acquisita previo superamento di un test scritto sulle conoscenze possedute dal candidato; in questo caso decade il vincolo dell'80% della frequenza.

- c) Lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione si articola come segue:
  - prova scritta di conoscenza e di applicazione del foglio di calcolo reso disponibile dalla Provincia autonoma di Trento per determinare il valore della prestazione globale ( $EP_g$ ) e la classe energetica di un edificio;
  - colloquio e/o test di verifica del possesso delle conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento della funzione di soggetto certificatore;

La verifica si conclude con la valutazione “verifica superata/ verifica non superata”.

A seguito del superamento dell’esame, sarà rilasciato al candidato il relativo “Attestato di certificatore energetico”.

d) Le verifiche sono condotte da una Commissione esaminatrice nominata dall’Agenzia provinciale per l’energia (Agenzia provinciale per l’energia). La Commissione esaminatrice è composta da:

- il Direttore o un Dirigente dell’Agenzia provinciale per l’energia, con funzione di Presidente;
- un docente universitario, esperto nelle materie delle verifiche;
- un rappresentante degli Ordini o dei Collegi provinciali.

Alla Commissione è affiancato un funzionario dell’Agenzia provinciale per l’energia con funzioni di segretario.

Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente che sostituisce, in caso di assenza, il componente titolare.

La Commissione si dota di un proprio regolamento interno e si avvale dell’Agenzia provinciale per l’energia per gli aspetti organizzativi. La Commissione garantisce almeno una sessione d’esame l’anno.